



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 72 Del 27-09-2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RIDETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 19:28, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica :

DI BRINO BASSO, ANTONIO	P
MONTANO ALBERTO	P
ROBERTI FRANCESCO	A
SPROCATTI IVO	P
DE FENZA AGOSTINO	P
CIARNIELLO ANNIBALE	P
PAPARELLA ANTONIO	P
RINALDI FRANCESCO GRAZIANO	P
AUFIERO VINCENZO	P
FABRIZIO GENNARO, TIMOTEO	P
MOLINARI BERNARDINO	P
SCIARRETTA NICOLA	P
FARINA ANGELO	P
DI GIOVINE FRANCESCO	A
D'AGOSTINO VINCENZO	P
RAGNI GIUSEPPE	P
CAMAIONI ADAMO NICOLA	P
PERRICONE STEFANO	P
MALERBA NAZARIO	P
MASCIANTONIO GIUSEPPE	P
MOTTOLA GIUSEPPE	P
PANICO FRANCESCO	P
RUSSO ANTONIO	A
DI BLASIO GIACOMO MARIO	P
MARINUCCI PAOLO	A
PARADISI DANIELE	P
CARUSO FRANCESCO	A
GIUDITTA ANTONIO	A
DE LENA GIUSEPPE	P
DI GIANDOMENICO REMO	A
GATTI ERMINIA	P

ne risultano presenti n. 24 e assenti n. 7.

Assume la presidenza MONTANO ALBERTO, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assistito dal SEGRETARIO GENERALE D'ANELLO PAOLO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per l'esame dell'argomento indicato in oggetto.

Sulla presente proposta di deliberazione il responsabile del servizio per:

- la regolarità tecnica ha espresso il parere **Favorevole** .
- la regolarità contabile ha espresso il parere **Favorevole** .

Sono presenti in aula i Consiglieri Roberti , Di Giovine e Marinucci.

Il Presidente terminato l'appello apre i lavori con la trattazione del 1° punto all'O.D.G., dà lettura della proposta di Consiglio Comunale n. 89 del 18.09.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di Consiglio Comunale del V Settore Finanze – Fiscalità Locale

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE FINANZE – FISCALITA' LOCALE

VISTI:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11;

CONSIDERATO CHE:

- la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni);
- l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni - con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446- in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'abitazione principale è quella

definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni.

- ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 34 del 15 maggio 2012 con oggetto:

“Imposta Municipale Propria - Determinazione misura delle aliquote e detrazione di Imposta per l'anno 2012” esecutiva a nonna di Legge, con la quale sono state deliberate le aliquote IMU per l'anno 2012 nella seguente misura:

1)	Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, nella misura del	0,85%
2)	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D	0,90%
3)	Aree edificabili	0,90%
4)	Abitazione principale dei soggetti residenti unitamente alle pertinenze come sopra indicate	0,50%
	Detta aliquota si applica anche a: (a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	
5)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;	0,20%

ATTESO che per effetto dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 al fine di garantire gli equilibri di Bilancio si rende necessario, tra gli interventi, rideterminare le aliquote IMU per l'anno 2012 nel modo seguente:

1)	Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, nella misura del	1,00%
2)	Fabbricati classificati nella categoria A (esclusa la A10) e C2, C6 e C7 non utilizzate quali abitazione principale	0,93%

3)	Abitazione principale dei soggetti residenti unitamente alle pertinenze (C2, C6, C7)	0,50%
	Detta aliquota si applica anche a: (a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	
4)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;	0,20%

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26/04/2012 n. 44 in materia di semplificazioni fiscali e in particolare l'art. 12 bis che prevede che i Comuni possono deliberare o modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

CONSIDERATO che, a seguito del Decreto 20 agosto 2012 - Ministero dell'Interno - GU n. 187 del 11-8-2012 - che fissa il termine ultimo per la deliberazione dei bilanci di previsione al 31 ottobre 2012, si deve ritenere il termine del 30 settembre 2012 implicitamente abrogato, "con pieno ripristino del fisiologico meccanismo per cui l'approvazione di deliberazione in materia di tributi locali precede l'approvazione dei bilanci" (risposta del Ministro Giarda nel question time alla Camera dei Deputati);

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267: "Attribuzione dei Consigli";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PROPONE

1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. DI RIDETERMINARE, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato altresì il fabbisogno finanziario per gli equilibri del Bilancio di Previsione per l'anno 2012, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 nelle seguenti misure:

1)	Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, nella misura del	1,00%
2)	Fabbricati classificati nelle categorie A (esclusa la A10) e C2, C6 e C7 non utilizzate quali abitazione principale	0,93%
3)	Abitazione principale dei soggetti residenti unitamente alle pertinenze come successivamente specificato	0,50%
	Detta aliquota si applica anche a: (a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	
4)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;	0,20%

3. DI DARE ATTO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

4. DI CONFERMARE:

- nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per la fattispecie elencata al punto 3) alla lettera a);
- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;
- che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che

l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

- che per abitazione principale, intesa dal legislatore è *“l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*; e le pertinenze della stessa, *“sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”*;
5. DI DARE ATTO che a seguito dell'applicazione delle aliquote deliberate, il gettito previsto per l'anno 2012 è pari ad € 13.230.000,00
 6. DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze;
 7. DI PROVVEDERE altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;
 8. DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali Gatti, Ciarniello, Masciantonio, Ragni, Roberti, Aufiero e Mottola le cui dichiarazioni sono depositate agli atti della Segreteria.

UDITE le conclusioni del Sindaco le cui dichiarazioni sono depositate agli atti della Segreteria.

Il Presidente mette ai voti la suddetta proposta di deliberazione :

con voti (al momento del voto è assente il Consigliere Marinucci)

favorevoli n. 19

contrari n. 4 (Gatti, Mottola, Panico e Masciantonio)

astenuti nessuno

N.P.V. n. 3 (De Lena, Di Blasio e Paradisi)

DELIBERA

Di approvare la summenzionata proposta di delibera di Consiglio Comunale.

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività:

con voti (al momento del voto è assente il Consigliere Marinucci)

favorevoli n. 21

contrari nessuno

astenuti n. 2 (Gatti e Masciantonio)

N.P.V. n. 3 (De Lena, Di Blasio e Paradisi)

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. N. 267/2000.

Dà atto che il presente provvedimento ha acquisito
in data 18-09-2012 il parere **Favorevole** per la regolarità tecnica del PERUZZINI NORMA
in data 18-09-2012 il parere **Favorevole** per la regolarità contabile del PERUZZINI NORMA
depositati in originale nel relativo fascicolo.

Del che si é redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to MONTANO ALBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D'ANELLO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune il giorno _____ e per 15 gg. consecutivi.

Termoli, 12 OTT. 2012

12 OTT. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D'ANELLO PAOLO

COPIA conforme all'originale per uso amministrativo

Termoli, 12 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del Decreto L.vo 18.08.2000 n. 267.

Termoli, 12 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE